



DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO
SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SPORT

**BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2027
AI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER STUDI, ANALISI E INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE
DELLA RETE COMMERCIALE DISTRIBUTIVA**

**LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2023, N. 12
(ART. 12, COMMA 3)**

Sommario

Articolo 1 (<i>Finalità, base giuridica e risorse disponibili</i>)	2
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	2
Articolo 3 (<i>Soggetti beneficiari, requisiti e condizioni di ammissibilità</i>)	3
Articolo 4 (<i>Operazioni e spese finanziabili e ammissibilità</i>)	4
Articolo 5 (<i>Agevolazioni concedibili</i>)	5
Articolo 6 (<i>Procedura di accesso alle agevolazioni</i>)	6
Articolo 7 (<i>Procedura di erogazione delle agevolazioni</i>)	8
Articolo 8 (<i>Variazioni</i>)	10
Articolo 9 (<i>Revoche</i>)	10
Articolo 10 (<i>Controlli</i>)	12
Articolo 11 (<i>Trattamento dei dati personali</i>)	12
Articolo 12 (<i>Disposizioni finali</i>)	13
Allegato Mod. 1 (<i>Domanda di partecipazione</i>)	14
Allegato Mod. 2 (<i>Scheda progetto</i>)	18
Allegato Mod. 3 (<i>Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa</i>)	20
Allegato Mod. 4 (<i>Dichiarazione assenza cause ostative ex art. 67, D.Lgs. 159/2011</i>)	22
Allegato Mod. 5 (<i>Documento soggetto alla pubblicazione ex artt. 26 e 27, D. Lgs. n. 33/2013</i>)	24
Allegato 6 (<i>Informativa per il trattamento dei dati personali</i>)	25

Articolo 1

(Finalità, base giuridica e risorse disponibili)

1. La presente delibera, di seguito denominato “bando”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12, disciplina le condizioni e le procedure per sostenere la realizzazione di studi, analisi e iniziative per la promozione della rete commerciale distributiva proposti dai Centri di Assistenza Tecnica (CAT), al fine di favorire processi di sviluppo dell’economia urbana dei comuni della Regione Emilia-Romagna.

2. L’incentivo disciplinato dal presente bando opera nel quadro del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L.

3. Le risorse disponibili ammontano ad € 300.000,00 sull’annualità 2027.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando, si definisce:

- a) **«aiuto de minimis»:** aiuto concedibile ad una impresa unica entro un massimale di € 300.000,00 su un periodo di tre anni, secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- b) **«beneficiario» o «soggetto beneficiario»:** il soggetto che accede all’incentivo, secondo le modalità definite dal bando;
- c) **«codice degli incentivi»:** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 adottato in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- d) **«contributo a fondo perduto»:** le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile;
- e) **«contributo diretto alla spesa»:** contributo riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto;
- f) **«impresa unica»:** l’insieme delle imprese, fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831, almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Ne consegue che si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio precedente non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le

quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

- g) **«regolamento generale de minimis»**: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 23 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- h) **«RNA»**: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari, requisiti e condizioni di ammissibilità)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D. Lgs. 114/98, autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna, antecedentemente la data di presentazione della domanda.

2. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti, iscritti come "attivi" nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio ovvero iscritti al repertorio economico amministrativo (REA) in caso di Associazioni;
- b) non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- c) aver sottoscritto la "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 627/2015.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, costituiscono, inoltre, condizioni di ammissibilità all'accesso alle agevolazioni:

- a) l'insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, per tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- b) l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) l'assenza di condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori dell'impresa proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) l'assenza di violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 184/2025;
- e) l'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsti dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 4 *(Operazioni e spese finanziabili e ammissibilità)*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative finalizzate a favorire processi di sviluppo dell'economia urbana, quali ad esempio:

- la realizzazione di studi e analisi per la promozione, sviluppo e innovazione della rete commerciale distributiva, adeguatamente motivati, fondati su metodologie riconosciute e idonei a generare esiti operativi nonché a produrre risultati utili e concretamente utilizzabili;
- la realizzazione di strategie di marketing territoriale in funzione di specificità e potenzialità locali;
- la realizzazione e/o promozione di marchi di qualità territoriali anche in settori non coperti dalle attuali normative¹;
- la realizzazione di specifiche campagne promozionali di eventi, manifestazioni, iniziative di animazione, ecc.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le iniziative di cui al comma 1 devono:

- a) essere avviate entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante oppure la data di inizio del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere all'ufficio regionale competente entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
- b) prevedere un termine di conclusione e rendicontazione non oltre il 31 dicembre 2027, ferma restando la possibilità da parte dell'ufficio regionale competente, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, di autorizzare una proroga del predetto termine secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo pagamento di un titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

3. In conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni le iniziative che comportano ricadute dirette quantificabili su imprese nominalmente individuabili, né aiuti indiretti alle stesse in quanto ad esse sia imputabile un vantaggio economico misurabile (*esempio: corsi di formazione, percorsi formativi, qualsiasi forma di consulenza e assistenza a favore di imprese, promozione di attività economiche-commerciali o di marchi commerciali e in generale tutte quelle attività il cui vantaggio economico è dato dal mancato esborso di denaro da parte dell'impresa e che lo stesso risulta quantificabile sulla base dei prezzi di mercato per le attività medesime*).

4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando, per la realizzazione delle suddette iniziative, i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

- a) servizi di consulenza, prestati, in base a lettera di incarico specifico, da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici o da soggetti iscritti ad albi, ruoli ed elenchi legalmente riconosciuti che non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto richiedente, né essere loro dipendenti;
- b) servizi di comunicazione relativi a realizzazione, stampa e diffusione di materiale informativo, campagne pubblicitarie, organizzazione di convegni e di ogni altra attività informativa ad esclusione delle attività di relatore di cui alla lettera a);

¹ Rientrano in tale tipologia i marchi di qualità territoriale relativi a servizi, prodotti o settori che concorrono a definire la qualità del territorio, la cui applicazione sia regolamentata da appositi disciplinari che ne determinano le regole di accesso e utilizzo e non i marchi o loghi di identificazione territoriale rientranti nella tipologia di cui al punto precedente, quali strategia di marketing.

- c) servizi informatici relativi alla realizzazione di appositi software strettamente necessari alla realizzazione del progetto;
- d) personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del soggetto richiedente impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto e quantificato e calcolato in termini di ore/uomo per un importo non superiore al 30% del totale ammissibile delle spese previste ad esclusione delle spese generali di cui alla lettera e);
- e) spese generali come ad esempio affitto, utenze, cancelleria, servizi postali, rimborsi spese missioni del personale di cui alla lettera b) e in generale spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, riconosciute forfetariamente nella misura del 20% del totale ammissibile delle spese di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) e senza obbligo di rendicontazione.

5. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere, in ogni caso:

- pertinenti e imputabili all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
- riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate al precedente comma 4;
- effettivamente sostenute e pagate dal soggetto beneficiario a decorrere dalla data di avvio di cui al precedente comma 2, lettera a) ed entro e non oltre il termine massimo stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa, tenuto conto di eventuali proroghe autorizzate;
- comprovate da fatture o da diversa idonea documentazione giustificativa, in regola con le vigenti norme fiscali, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2;
- tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. La documentazione di spesa deve riportare il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- pagate mediante strumenti tracciabili (in particolare, bonifici bancari o postali, Sepa/Ri.BA./SDD, accompagnati dall'evidenza del trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori e/prestatori), utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa. I pagamenti in contanti non sono in alcun caso accettati;
- contabilizzate conformemente alle previsioni di legge.

6. Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando le spese fatturate al soggetto beneficiario da una persona fisica o giuridica (il riferimento, in tal caso, è agli amministratori) rispetto alla quale il legale rappresentante del soggetto beneficiario, i soci e qualunque altro soggetto facente parte di organi societari, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse.

7. In sede di rendicontazione, le spese sono esposte al netto dell'IVA, fatti salvi i casi in cui l'IVA è considerata ammissibile, in quanto non è in alcun modo recuperabile dai soggetti beneficiari.

Articolo 5 *(Agevolazioni concedibili)*

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, e ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 assumono la forma di un contributo a fondo perduto diretto alla spesa e sono concesse a tutti i soggetti ammissibili a copertura, nel rispetto del suddetto regime di aiuto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e fino a un importo massimo di € 50.000,00, per i centri di assistenza tecnica di livello regionale e di € 25.000,00 per i restanti, salvo il caso di superamento del plafond delle risorse

disponibili di cui al comma 3 dell'articolo 1 procedendo, all'assegnazione nei suddetti limiti previsti per i soggetti prioritari di cui al successivo comma 3 e alla ripartizione dei fondi residui ai restanti soggetti ammissibili, ossia i centri di assistenza tecnica di livello non regionale.

3. Hanno priorità alle agevolazioni di cui al presente bando, i centri di assistenza tecnica costituiti dalle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative.

4. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni, anche aventi le caratteristiche di aiuto di Stato, nei limiti della normativa di riferimento, purché non comportino un doppio finanziamento del medesimo costo.

Articolo 6

(Procedura di accesso alle agevolazioni)

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 3 sono tenuti a presentare, secondo le modalità e i termini definiti dal comma 2, la seguente documentazione:

- a) domanda di agevolazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando (Allegato "Domanda di partecipazione"), recante, tra l'altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii:
 - a.1) dati identificativi dell'impresa proponente e del soggetto firmatario;
 - a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni di ammissibilità, ai dati identificativi dei soggetti rilevanti ai fini antimafia, alla composizione dell'impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 nonché, agli impegni del soggetto proponente rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal bando;
- b) scheda progetto a firma del legale rappresentante, responsabile della sua realizzazione, riportante una definizione chiara e sintetica degli obiettivi perseguiti, la descrizione dettagliata delle iniziative progettuali proposte e dei relativi output nonché, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni di intervento e per tipologia di spesa, conformemente al modello 2, allegato al bando;
- c) Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, sottoscritta dal legale rappresentante conformemente al modello 3, allegato al bando;
- d) dichiarazioni sostitutive di certificazione circa l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione rese da tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, conformemente al modello 4, allegato al bando;
- e) documento soggetto alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" secondo il modello 5, allegato al bando.

2. Le domande di accesso alle agevolazioni, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, complete della documentazione di cui al comma 1, sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it **a partire dalle ore 10,00 del 17 agosto 2026 e fino alle ore 23,59 del 15 settembre 2026.**

3. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>).

4. Ciascuno dei soggetti ammissibili può presentare una sola domanda di agevolazione.

5. L'istruttoria delle istanze pervenute viene effettuata dall'ufficio regionale competente che provvede alla verifica della regolare presentazione delle domande pervenute e della regolarità e completezza della documentazione presentata e nonché dei requisiti e condizioni di ammissibilità.

6. La domanda è irricevibile e/o inammissibile, qualora:

- a) presentata al di fuori dei termini o con modalità diverse da quelle previste al precedente comma 2;
- b) mancante o non valida sottoscrizione digitale dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- c) mancata presentazione della scheda progetto di cui al modello 2, allegato bando;
- d) mancante di uno o più requisiti e/o condizioni di cui all'articolo 3;
- e) omissioni, inesattezze e irregolarità rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria.

7. Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'ufficio regionale competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.

8. La verifica dei requisiti formali di ammissibilità è svolta ai sensi dell'articolo 10 del presente bando. In ogni caso, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, l'ufficio regionale competente verifica:

- a) l'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del presente bando, attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) del Codice degli incentivi;
- b) il rispetto delle specifiche prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nonché, la registrazione nel pertinente Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c) del Codice degli incentivi.

9. In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. Tale comunicazione non è prevista per i vizi formali insanabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, laddove il risultato non potrebbe avere un esito diverso da quello previsto nel presente bando.

10. Terminata l'attività istruttoria, il dirigente regionale competente, procede entro il termine di cui al successivo comma 12, fatti salvi i maggiori termini ivi previsti, ad adottare, previo positivo svolgimento degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, il provvedimento di concessione delle agevolazioni e il relativo impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio, assegnando a tutti i soggetti

ammissibili un contributo nei limiti massimi e condizioni previsti all'articolo 5, comma 2. Col medesimo provvedimento viene dato atto anche dei soggetti richiedenti eventualmente esclusi. Il citato provvedimento è pubblicato sul B.U.R.E.R. e sul sito istituzionale. È comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito dell'istanza presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4, art. 3 della legge 241/90 del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione precedente.

11. A ciascuna istanza di accesso ammissibile è assegnato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e indicato nel provvedimento di cui al precedente comma 11.

12. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per non più di 15 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente o in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni.

Articolo 7

(Procedura di erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono erogate, in un'unica soluzione, su richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e redatta secondo il modello reso disponibile sul sito internet dell'Amministrazione, da trasmettersi esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro il termine di conclusione previsto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) o il maggior termine autorizzato a seguito di concessione di proroga di cui all'articolo 8, comma 5.

2. L'erogazione è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 4. In particolare, la richiesta di erogazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) scheda progetto a consuntivo, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, riportante le modalità di attuazione delle iniziative progettuali proposte e i relativi output, il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni di intervento e per tipologia di spesa, secondo il modello 2 allegato al bando;
- b) elenco dei titoli di spesa fiscalmente validi con riferimento alle voci di spese ammissibili sostenute e regolarmente pagate reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, secondo il modello reso disponibile sul sito internet dell'Amministrazione;
- c) copia dei titoli di spesa, intestati al soggetto beneficiario e riferiti all'iniziativa oggetto di agevolazione, riportanti il Codice Unico di Progetto - CUP² assegnato al progetto e una chiara e specifica descrizione dei beni acquisiti o delle attività realizzate;
- d) copia dei cedolini paga e dei modelli F24 per i versamenti previdenziali e fiscali, riferiti al periodo di attività svolta nonché, il prospetto di determinazione del calcolo del costo orario, il report dettagliato dell'attività svolta, opportunamente sottoscritto, per ciascun dipendente impiegato;
- e) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati dal beneficiario tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, accompagnati dall'evidenza del trasferimento di denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori e/o prestatori);
- f) copia delle lettere di incarico specifico relative ai servizi di consulenza di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);

² Le fatture elettroniche che non dovessero riportare il CUP - in quanto emesse prima dell'adozione dello stesso codice oppure per mero errore materiale - ovvero quelle emesse da fornitori esteri, dovranno, ai fini dell'ammissibilità, essere regolarizzate mediante un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate **n. 563301/2025 del 10 dicembre 2025**.

3. A seguito della presentazione della richiesta di erogazione, la Regione Emilia-Romagna provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare la vigenza al Registro delle imprese;
- c) svolgere i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:
 - i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, la Regione Emilia-Romagna provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione;
 - ii. effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;
- d) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e le attività e prodotti previsti in sede di istanza, anche tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 8.

4. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al presente articolo e ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, accertare che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.

5. L'erogazione dell'agevolazione avviene nel limite massimo di quella concessa. L'agevolazione è proporzionalmente ridotta, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore alla relativa spesa ammessa in sede di concessione.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 4 diano esito negativo, l'ufficio regionale competente richiede opportuni chiarimenti e/o integrazioni mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, la Regione Emilia-Romagna eroga le somme dovute entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà in capo alla Regione Emilia-Romagna di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

Articolo 8 *(Variazioni)*

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio regionale competente ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all'operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale

(fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) ovvero, una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari, incluse le variazioni relative alla tempistica di realizzazione (ferme restando le disposizioni in materia di proroga di cui al comma 5) e ad eccezione delle variazioni di cui al comma 2.

2. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate dall'ufficio regionale competente in fase di erogazione delle agevolazioni.

3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, l'ufficio regionale competente svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e procede, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria.

4. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario, fatta salva l'autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna quale centro di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D. Lgs. 114/98, subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa. Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

5. Le richieste di proroga, fino a un massimo di sei mesi aggiuntivi rispetto al termine di ultimazione originario, devono essere presentate al massimo entro 30 giorni prima della predetta scadenza ed essere adeguatamente motivate, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3.

6. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino ad avvenuta autorizzazione della variazione.

7. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, l'ufficio regionale competente provvede, altresì, alle verifiche e agli adempimenti nell'ambito del RNA, in caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel predetto registro ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 9 **(Revoche)**

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio → *in tal caso la revoca è totale e in caso di restituzione dell'agevolazione erogata il tasso di interesse è maggiorato di cinque punti percentuali;*
- b) mancata realizzazione del progetto finanziato entro i termini di conclusione previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b) o entro i maggior termini autorizzati in caso di proroga → *in tal caso la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale; è totale qualora tale condizione non si verifichi;*
- c) apertura, nei confronti del soggetto beneficiario, prima della data di ultimazione e rendicontazione dell'iniziativa finanziata, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 → *in tal caso la*

revoca è totale. È fatta salva la possibilità di valutare la compatibilità della procedura medesima con il mantenimento dell'agevolazione;

- d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni o del divieto di doppio finanziamento → in tal caso al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti;*
- e) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 3, comma 3, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3 nel caso di DURC irregolare → in tal caso la revoca è totale;*
- f) accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o di modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 8 qualora, rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell'iniziativa, siano valutate, ai sensi della disciplina del bando, incompatibili col mantenimento dell'agevolazione → in tal caso la revoca è totale;*
- g) il soggetto beneficiario non consenta i controlli previsti dal presente bando ovvero in caso di esito negativo dei medesimi → in tal caso la revoca è totale;*
- h) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo → in tal caso la revoca è totale;*
- i) rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario;*

2. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate.

3. In caso di revoca parziale, l'ufficio regionale competente procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo delle eventuali agevolazioni indebitamente fruite.

4. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Il suddetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali, qualora la revoca sia disposta in virtù della sussistenza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettera a) o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario;

5. La revoca, totale o parziale, è disposta dall'ufficio regionale competente che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

6. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi, nonché le disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'articolo 18 del medesimo Codice degli incentivi.

Articolo 10 *(Controlli)*

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, rispettivamente dall'articolo 6, comma 8 e dall'articolo 7, comma 3, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di

accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio dal settore regionale competente, in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, in considerazione della natura dei soggetti beneficiari e dell'entità del beneficio, su un campione non inferiore al 20% delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio regionale competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

4. Oltre ai controlli di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, anche tramite incaricati esterni, può, in ogni fase del procedimento e fino a 3 anni successivi alla data di erogazione dell'agevolazione, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate secondo le modalità da essa definite, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.

5. Ai fini dei controlli di cui al comma 4, tutti i materiali e i prodotti realizzati nell'ambito del progetto agevolato nonché, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario per un periodo di almeno 3 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, fatti salvi i maggiori obblighi di legge. Il soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice privacy).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando nonché, resa disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna alla pagina di pubblicazione del bando medesimo.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti e procedure di cui al presente bando, possono essere richiesti al Settore Turismo, commercio, artigianato e sport della Direzione generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo della Regione Emilia-Romagna attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica comtur@regione.emilia-romagna.it o contattando il numero 051.527.65.05.

3. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore Turismo, Commercio, Artigianato e

Sport.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi.

La presente delibera sarà pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione della presente delibera è data, altresì, avviso nel Bollettino Ufficiale telematico regionale.



Giunta Regionale
Direzione generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Ragione sociale/Denominazione sociale e forma giuridica.....

Codice fiscale: Partita IVA.....

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Sede legale

Indirizzo: CAP:

Comune: Provincia:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome:

Nome:

Data di nascita:/...../..... Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Il/La sottoscritto/a.....

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi della deliberazione n..... del di approvazione del bando, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE

di accedere all'assegnazione dell'agevolazione regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12 sulla spesa prevista di € (in cifre)
..... (in lettere)

DICHIARA

- 1) di essere regolarmente costituita ed iscritta come “attiva” nel Registro delle imprese ovvero al repertorio economico amministrativo (REA);

- 2) di non essere sottoposto a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- 3) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 4) di non presentare legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- 5) di risultare in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)³;
- 6) di avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mediante stipula di polizza n. con la compagnia, con decorrenza dal
- 7) l'insussistenza di cause ostative previste all'art. 67 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. di seguito indicati, come da relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese da ciascuno conformemente al modello 4 e allegate alla presente:

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica/Carica
(Aggiungere righe in caso di necessità)		

Il sottoscritto, presa visione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, serie L

DICHIARA, INOLTRE,

- 8) che, ai fini della individuazione dell'«impresa unica» ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831:

- ☐ l'impresa rappresentata non è controllata, né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese e quindi non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e che pertanto essa stessa costituisce un'impresa unica;
- ☐ l'impresa rappresentata ha relazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e quindi controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia:

Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Codice Fiscale

- ☐ l'impresa rappresentata ha relazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e quindi è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale in Italia:

³ I soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile, in tale sede rendono apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando la sopra riportata attestazione della regolarità contributiva.

Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Codice Fiscale

DICHIARA, INFINE,

- 9) che la marca da bollo avente codice identificativo....., emessa in data utilizzata per la presente domanda non è stata, né sarà utilizzata, per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del D.M. 10/11/2011);
- 10) che, al fine del riconoscimento della priorità di cui all'articolo 5 del bando, trattasi di Centro di assistenza tecnica di: ☐ livello regionale, ☐ livello non regionale;
- 11) di prevedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), quale **termine di conclusione e rendicontazione** delle iniziative progettuali di cui alla scheda progetto allegata alla presente, la data del ____/____/____;
- 12) che nel corso della realizzazione e dello sviluppo delle iniziative progettuali oggetto della presente richiesta, così come previsto dall'articolo 4, comma 3 del bando, non saranno realizzate iniziative idonee ad agevolare attività imprenditoriali in termini di promozione, pubblicità, visibilità ecc. come ad esempio riportare la denominazione o elementi identificativi delle medesime sui siti web, social network, app, qualsiasi materiale cartaceo divulgativo, spot radiofonici e/o televisivi e in ogni altro mezzo utilizzato nell'azione progettuale;
- 13) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 14) di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati forniti e che i medesimi sono veri e conformi alla documentazione in proprio possesso;
- 15) di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., allegata al bando e pubblicata alla pagina di pubblicazione del bando.

Presa, inoltre, visione delle disposizioni previste nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 concernente "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE) e sulla base dell'ultimo esercizio contabile chiuso, comunica, ai fini statistici, che l'impresa in questione rientra nella categoria di:

- ☐ Microimpresa
- ☐ Piccola impresa
- ☐ Media impresa
- ☐ Grande impresa

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente all'ufficio regionale competente tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato;

ALLEGA

1. Scheda progetto, a firma del legale rappresentante, riportante la definizione chiara e sintetica degli obiettivi perseguiti, la descrizione dettagliata delle iniziative progettuali proposte e i relativi output nonché, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni di intervento e per tipologia di spesa, conformemente al modello 2;
2. “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”, sottoscritta dal legale rappresentante, conformemente al modello 3;
3. Dichiarazioni sostitutive di certificazione circa l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione rese da tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, conformemente al modello 4;
4. Documento soggetto alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, conformemente al modello 5.

Data _____

Il Legale rappresentante
(Firmata digitalmente)

Il referente della presente richiesta di contributo è:

Telefono _____ Cellulare _____ E-mail _____

SCHEDA PROGETTO

(Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12, art. 12, comma 3)

Soggetto proponente:

Titolo del progetto:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Definizione sintetica degli obiettivi:

Descrizioni delle singole iniziative indicando per ciascuna: i contenuti specifici delle attività, le tipologie delle iniziative e prodotti da realizzare e le relative quantificazioni (output), gli ambiti territoriali, ampiezza e la tipologia del target interessato, le fasi e i tempi di attuazione, i costi previsti:

Eventuale coinvolgimento di soggetti terzi (specificare le modalità di partecipazione di altri soggetti):

METODOLOGIA DI VERIFICA E VALUTAZIONE:

Indicazione dei criteri quantitativi per la misurazione dell'efficacia dell'intervento e relativi risultati previsti:

SPESA PROGETTO PER TIPOLOGIA E SINGOLE AZIONI DI INTERVENTO:

Tipologia	Azione 1	Azione 2	Azione ...	Totale
Servizi di consulenza				
Servizi di comunicazione				
Servizi informatici				
Spese personale dipendente (<i>max 30% di A</i>)				
A) Totale spese dirette				
Spese generali (<i>20% di A</i>)				
B) Totale spese progetto				

Data _____

Il Legale Rappresentante
(Firmato digitalmente)



CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, mediante i Programmi regionali, nazionali e comunitari che gestisce direttamente, sostiene i progetti d'impresa nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, attraverso contributi diretti a fondo perduto, agevolazioni finanziarie, organizzazione della rete dei servizi per la ricerca e l'innovazione, azioni di promozione.

A fronte di tale impegno ti chiede di contribuire a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale, promuovendo i principi della presente Carta per la Responsabilità Sociale d'Impresa.

La Regione Emilia-Romagna intende così favorire la nascita e la crescita di imprese e filiere produttive innovative e socialmente responsabili, orientate alla pratica dei principi della responsabilità sociale d'impresa (RSI), in coerenza con le strategie per lo sviluppo economico e sociale promossi dalla Commissione Europea e con provvedimenti di livello nazionale che valorizzano le azioni di RSI quali il rating di legalità.

Che cosa è la Carta dei Principi della Responsabilità Sociale

Per Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) si intende la volontà e la pratica da parte di un'impresa di incorporare tematiche con ricadute sociali e ambientali all'interno del proprio sistema di decisione e gestione, di ridurre i propri impatti sull'ambiente e sul contesto territoriale, in modo responsabile e trasparente, conformemente con la legislazione nazionale e internazionale, ma anche capace di andare al di là delle prescrizioni normative.

Gli impegni previsti in modo sintetico dalla Carta dei Principi di RSI che ti proponiamo, sono ispirati alla Linea Guida internazionale ISO 26001 sulla Responsabilità Sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell'OCSE, dell'ONU e dell'Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals, Enterprise 2020); la Regione ha provveduto a diffonderli attraverso eventi di formazione, sostegno a laboratori di imprese per la RSI, partecipazione a progetti nazionali, come potrai vedere dal sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi>

Ora chiediamo il tuo impegno per farli conoscere in modo più capillare e adattarli alla tua impresa, creando così valore per l'intero territorio.

PRINCIPI

Trasparenza e Stakeholders

- Operare secondo principi e pratiche di anticorruzione e di concorrenza leale
- Valutare periodicamente le aspettative dei vari stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale, ambiente)
- Promuovere il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholder attraverso periodici momenti di confronto e presentazione dei risultati delle azioni e impegni per la RSI
- Assicurare buone e corrette relazioni con la catena dei fornitori e sub-fornitori

- Intraprendere il percorso per ottenere il rating di legalità di cui al Decreto-legge 24 marzo 2012 n. 27, convertito con la Legge 62/2012, per consentire trasparenza e semplificazione nei rapporti con gli stakeholders e con la Pubblica Amministrazione

Benessere Dipendenti / Conciliazione Vita-Lavoro

- Promuovere pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire processi di inclusione anche verso i portatori di disabilità
- Favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro
- Favorire l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale
- Assicurare il periodico confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il benessere in azienda

Clienti e Consumatori

- Realizzare prodotti e servizi sicuri che garantiscano bassi impatti ambientale e facilità nel loro smaltimento e/o recupero
- Realizzare attività di vendita, marketing e commercializzazione oneste e basate su comunicazioni e messaggi non fuorvianti o ingannevoli
- Attivare azioni di comunicazione e dialogo con i consumatori nell'ambito della gestione delle informazioni, reclami e miglioramento continuo dei prodotti / servizi

Gestione Green di prodotti e processi

- Prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riciclaggio degli scarti di produzione
- Migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici e utilizzare energie rinnovabili per mitigare gli effetti sul cambiamento climatico
- Introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti ambientali e i costi ambientali per la filiera
- Contribuire a proteggere i sistemi naturali e la biodiversità del territorio, utilizzando in modo sostenibile le risorse naturali comuni
- Gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale e sociale
- Introdurre, dove possibile, sistemi di gestione ambientali e sociali, come fattori distintivi dell'impresa

Relazione con la Comunità Locale e il Territorio

- Contribuire a migliorare il benessere e lo sviluppo sociale ed economico del territorio sostenendo e/o partecipando ad iniziative e progetti di sviluppo locale (Scuole, Volontariato, Enti pubblici)
- Contribuire a promuovere il patrimonio culturale, storico ed identitario del territorio e della comunità
- Segnalare alla Regione rilevanti e significative esperienze in materia di RSI e di innovazione per l'impresa da diffondere anche attraverso l'apposito spazio dedicato

Per accettazione

Firma del legale rappresentante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE DI CUI ALL'ART. 67, D.LGS. 159/2011⁴
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.)

Il Sottoscritto:

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.	il	codice fiscale

Titolare della carica/ qualifica di:

--

nell'impresa/associazione:

Denominazione:	
Codice Fiscale	Partita Iva

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma⁵ _____
(per esteso e leggibile)

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

⁴ La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. con riferimento all'impresa richiedente il contributo, anche con riferimento ai soggetti (persone fisiche) di eventuali soci di maggioranza o soci unici o consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

Soggetti ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 che devono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione

TIPOLOGIA IMPRESA	SOGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001.
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti)

Documento soggetto alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Anno 2027 - L.R. 12/2023 (Art. 12, comma 3)

Soggetto proponente:

Titolo del progetto:

Descrizione sintetica del progetto:

Costo totale previsto:

Il legale rappresentante

Il mancato invio del presente Mod. 5, autorizza automaticamente la Regione Emilia-Romagna alla pubblicazione del Mod. 2 (Scheda progetto).

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

3. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi di cui al "Bando per studi, analisi e iniziative per la promozione della rete commerciale distributiva realizzati dai Centri di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 12/2023", nell'ambito del procedimento Id. 66882 "Gestione incentivi: Commercio e Servizi – L.R. 12/2023".

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 di cui alla DGR n. 83/2020".

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non assegnazione di contributi.